

Rep. N.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

L'anno duemilaventidue, nel giorno ---. del mese di ----- , in Baone, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza XXV Aprile n. 1, sono presenti:

- il Sig. Corso Francesco, nato a (.....) il, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Baone (PD), il quale agisce in qualità di legale rappresentante del Comune di Baone, C.F. 82004450282 e P.IVA 01775040288, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Il Sig. Tasinato Andrea, nato a _____ il _____, residente in _____ Via _____, codice fiscale _____, il quale agisce in qualità di legale rappresentante del Consorzio CEV, C.F. _____ e P.IVA _____, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. _____ in data _____.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge tra coloro che sottoscrivono il presente atto costitutivo e tutti coloro che vorranno in seguito aderirvi, i suddetti componenti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

I componenti dichiarano di voler costituire, come effettivamente costituiscono, una Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE BAONE", che potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata di "C.E.R. BAONE", disgiuntamente o congiuntamente alla denominazione sociale, con sede in Baone, Piazza XXV Aprile n. 1.

Ai soli fini dell'iscrizione dell'atto costitutivo all'Agenzia delle Entrate competente per territorio, i soci dichiarano che l'attuale indirizzo dell'Associazione è fissato in Piazza XXV Aprile n. 1

Baone (PD).

Articolo 2

L'organizzazione e il funzionamento della "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE BAONE" sono disciplinati dalle norme dello Statuto che, composto di n. 18 (diciotto) articoli e che, approvato dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", sottoscritto come per legge.

Il funzionamento della "C.E.R. BAONE", in quanto "amministrazione aggiudicatrice" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è disciplinato altresì dal Codice dei Contratti Pubblici per le attività soggette a detta normativa.

Il funzionamento della "C.E.R. BAONE", in quanto "ente di diritto privato in controllo pubblico" ai sensi dell'art. 2 bis del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sarà altresì soggetto alla disciplina in materia di trasparenza al ricorrere delle condizioni ivi previste.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2022.

Articolo 4

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'Associazione ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili", di cui all'art. 42-bis del Decreto Legge 162/2019, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica".

L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di

comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità.

La partecipazione all'associazione "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE BAONE" non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

- 1) organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- 2) stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- 3) supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili;
- 4) pianificazione territoriale per l'energia, anche a benefici di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle F.E.R.;
- 5) promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- 6) costituzione e la partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
- 7) prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a consorzi o altri organismi aventi finalità affini.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od

elenchi necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowdfunding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa.

É pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.

Articolo 5

Possono essere soci tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e dallo Statuto.

Articolo 6

La quota di adesione dovrà essere versata presso la sede dell'Associazione entro l'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno ed il suo ammontare verrà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

I componenti conferiscono mandato al Presidente pro tempore della "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE BAONE" sig., nato a (...) il....., codice fiscale domiciliato elettivamente in, Via n., affinché convochi, entro il, l'assemblea generale degli associati per la nomina delle cariche sociali previste dallo statuto.

Articolo 8

Le parti dichiarano di aver preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e di prestare il loro consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

Le spese del presente atto e dipendenti tutte, come pure le imposte, tasse ed oneri per esso dovuti, sono a carico del Comune di Baone.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE BAONE"

Art. 1 – costituzione e denominazione

È costituita su impulso dell'ente Comune di Baone, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione denominata: "**COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE BAONE**" (in sigla "**C.E.R. BAONE**").

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

Art. 2 – sede e durata

L'Associazione ha sede in Baone presso la sede municipale in via XXV Aprile n. 1.

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito al successivo art. 17, è a tempo indeterminato.

Art. 3 – oggetto

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'associazione ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" di cui all'art. 42-bis del Decreto Legge 162/2019, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica". L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità.

La partecipazione all'associazione "**C.E.R. BAONE**" non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

- a) stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- b) supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- c) pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- d) promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- e) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;

- f) organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- g) prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a consorzi e/o altri organismi pubblici e privati aventi finalità affini.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (*crowdfunding*) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa.

É pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge. Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

Art. 4 - Patrimonio ed esercizi sociali

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;
- da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva;
- dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo (d'ora in poi, solo C.D.);
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 5 – Bilancio annuale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il C.D. predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il Bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura

dell'esercizio precedente.

Art. 6 Soci

Sono ammessi come soci l'Ente Comune di Baone, le persone fisiche, le piccole e medie imprese, altri enti territoriali, Consorzi tra Enti Pubblici o autorità locali, compresi enti del terzo settore e associazioni di volontariato che producono e/o consumano energia e che rispondano ai requisiti di cui all'Art. 42 bis del Decreto Legge 162/2019 - convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" e che condividono gli scopi dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo tra i quali il Comune di Baone
- ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano la quota d'associazione;
- onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati all'unanimità dal C.D.; i soci onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico della C.E.R. BAONE, non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia; i soci onorari partecipano di diritto al Comitato Tecnico Scientifico e possono ricevere mandato di coordinare specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione dei rapporti con enti e istituti di ricerca. I soci onorari non partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili.

Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa nell'importo stabilito annualmente dal C.D. e ratificato dall'Assemblea.

La qualifica di socio dà diritto:

- ✓ a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'associazione;
- ✓ a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- ✓ ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- ✓ a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del C.D. in conformità ad apposito Regolamento adottato sul punto, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea. All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e del Regolamento ai fini della ammissione come socio e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo — conseguente alla sua adesione

all'Associazione.

Art. 7 – esclusione del socio

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del C.D., la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime del C.D., alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione, sempre su delibera motivata del C.D.

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.

Art. 8 – perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (es. costruzione di impianti e o parchi fotovoltaici), per i quali la perdita della qualità di socio dà diritto alla restituzione ma solo quando le somme da restituire siano reintegrate nel loro intero ammontare da parte di altri soci; ciò al fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziato.

Art. 9 - Organi e amministrazione

Gli organi della Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati
- il Presidente
- Il Consiglio Direttivo (C.D.)
- I Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)

Art. 10 – Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue decisioni obbligano tutti i soci.

L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal C.D., sui contributi associativi, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione che dovranno comunque essere condivise dal socio Ente Comune di Baone, sulla nomina dei componenti del C.D. che non siano il Presidente, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, che potranno avvenire solo con il voto favorevole dell'Ente Comune, come pure l'adozione di regolamenti e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

I soci sono convocati in Assemblea dal C.D. almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di

quello fissato per l'adunanza.

E' altresì di competenza dell'assemblea con il voto favorevole dell'Ente Comune di Baone:

- la delibera sull'utilizzo degli importi di cui all'art. 42 bis, commi 8 e 9, DL 30 dicembre 2019, n. 162 (la tariffa incentivante ai sensi del DM 15.09.2020 e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della delibera ARERA 318/2020), nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica dai provvedimenti attuativi dell'art. 22 della Direttiva 2018/ 2001, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anchetramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la comunità delibere di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati ai sensi dell'art. 42 bis, comma 5, lett, c) DL 162/2019 o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA;

- la delibera sulla ripartizione e sull'utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 42 bis, DL 162/2019 e dal DM 15.09.2020 agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità.

Art. 11 – funzionamento dell'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può portare più di tre voti oltre al proprio. I soci sono convocati mediante comunicazione scritta anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza (fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente).

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti tra i quali necessariamente l'Ente Comune di Baone.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal

Segretario.

Art. 12 - Presidente

In ragione del ruolo svolto dall'Ente Comune di Baone nella creazione dell'Associazione, della sua posizione *super partes* e delle finalità di interesse pubblico perseguite dall'Ente, rimane stabilito che la presidenza dell'Associazione spetti comunque al Sindaco o ad un delegato del Sindaco, nominato conformemente a quanto prescritto dai commi 8 e 9 dell'art. 54 del T.U.E.L.

Il C.D. sceglierà al suo interno un vicepresidente ed un tesoriere.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convocare il C.D. e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del C.D. e sorvegliare sul buon andamento dell'Associazione; verificare il rispetto dello Statuto; presiedere l'Assemblea e il C.D. e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del C.D., salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Funzione del Vice Presidente è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. E' altresì funzione del Tesoriere riscuotere le quote d'iscrizione; provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un C.D. composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri scelti tra i soci, fondatori ed ordinari, tra cui il Presidente di cui all'art. 12 che è membro di diritto del C.D. e lo presiede.

I consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del C.D. avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Il primo C.D. viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

Qualora venga meno un consigliere, il C.D., alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

Il C.D. si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il C.D. è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 14 – funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il Bilancio e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Esso procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi, che dovranno comunque essere ratificati dall'Assemblea.

Per le stesse ragioni per le quali la presidenza dell'Associazione spetta ad un delegato del Sindaco, le decisioni di straordinaria amministrazione o che vincolino per più anni l'Associazione dovranno essere assunte solo con il voto favorevole del Presidente.

Il C.D. può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

Art. 15 – Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è composto dal Presidente del C.D., dal vice-Presidente del C.D. e dai soci onorari.

Il C.T.S. sovrintende a specifiche attività di alto profilo intellettuale indicate dal C.D., avrà funzione consultive e, sempre su indicazione del C.D., parteciperà a gruppi di lavoro tematici che coinvolgono enti ed autorità nazionali ed internazionali nel campo dell'energia.

Art. 16 – recesso del socio

La qualità di associato non è trasmissibile.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Il recesso del socio fondatore Consorzio CEV non è soggetto a termini di preavviso e avrà effetto immediatamente a seguito della sua comunicazione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 17 – scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli associati tra cui necessariamente l'Ente Comune di Baone. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio, il tutto con il voto favorevole del Comune di Baone.

Art. 18 - rinvio

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

REGOLAMENTO

Premesso che

l'Associazione C.E.R. BAONE con sede in Baone (PD), Piazza XXV Aprile al civico 1, con codice fiscale e partita IVA, più avanti anche solo Associazione è un'entità senza scopo di lucro partecipata dall'Ente Comune di Baone e costituita su impulso di questo, la quale si propone di gestire una Comunità Energetica Rinnovabile (più avanti anche solo C.E.R.) siccome definita a norma dell'art. 42 *bis* D.L. 162/2014 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai suoi associati, residenti o con sede nel territorio dell'Ente Comune di Baone il che è possibile anche tramite la massimizzazione dell'autoconsumo virtuale;

tanto premesso

come parte integrante del Regolamento, si stabilisce quanto segue:

Art. 1. Definizioni.

Ai fini del presente Regolamento, salvo quanto espressamente stabilito nello stesso, valgono le definizioni della delibera ARERA 27 dicembre 2022, n. 727/2022/R/eel e di cui alle Regole Tecniche per l'Accesso al Servizio di Valorizzazione e Incentivazione dell'Energia Elettrica Condivisa edite dal Gestore Servizi Energetici (più avanti anche solo G.S.E.).

Art. 2. Ruoli nella C.E.R. dei Soci dell'Associazione.

I Soci dell'Associazione potranno assumere il ruolo di *Prosumer* o *Consumer*.

Sono *Prosumer* i Soci dell'Associazione che consumino energia elettrica e mettano a disposizione della C.E.R. uno o più impianti che costituiscano fonte di energia rinnovabile incentivabile in base alla normativa vigente;

sono *Consumer* i Soci dell'Associazione che consumino energia elettrica e mettano a disposizione della C.E.R. il loro punto di consumo (P.O.D.) ai fini dell'autoconsumo virtuale e potranno essere:

i) *Consumer* appartenenti alla fascia soggetta a "*Povertà Energetica*" così come definita con delibera di Giunta dell'Ente Comune di Baone,

ii) altri *Consumer*.

[oppure:

iii) Pubbliche Amministrazioni, soggetti appartenenti al "*terzo settore*",

vi) ... altri *Consumer*.]

Art. 3. Suddivisione dei ricavi.

I ricavi annui tutti derivanti dall'autoconsumo virtuale (incentivi, ...) R_{CER_n} saranno incassati dalla C.E.R. secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

I ricavi annui saranno in quota parte accantonati secondo i seguenti criteri e in ordine di priorità: _

- quota parte destinata alle spese di gestione dell'Associazione $C_{GEST_CER_n}$, compresi i costi di funzionamento GSE, con un minimo valore di **500,00** Euro/anno sino ad un massimo espresso in termini di Euro/kWh di seguito riportato; gli importi sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base del Piano Economico Finanziario dell'investimento realizzato

Energia elettrica condivisa annua [kWh]		Trattenuta a compensazione dei servizi di Gestione della C.E.R.[Euro/kWh]	
Da	A	Fino a	
0	50000		0,05
50001	100000		0,04
100001	250000		0,02
>250001			0,01

- quota destinata alla remunerazione del capitale investito $C_{INV_CER_n}$ o di parte dello stesso, per la realizzazione di impianti di produzione facenti parte della configurazione (per l'impianto/i), sino ad un massimo espresso in termini di Euro/kWh di 0,10; gli importi sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base del Piano Economico Finanziario dell'investimento realizzato

E' prevista inoltre la possibilità da parte dell'Ente Comunale di ottenere su richiesta una quota dei ricavi $C_{INV_COMUNE_CER_n}$ al fine di recuperare l'investimento qualora abbia realizzato con fondi propri (in tutto o in parte) o con ricorso a strumenti di partenariato pubblico privato impianti di produzione da fonte rinnovabile successivamente messi a disposizione della C.E.R. e rilevanti per la configurazione. L'importo richiesto non può superare il valore massimo di

0,08 Euro/kWh. Ricevuta la richiesta da parte dell'Ente Comunale, il Consiglio Direttivo definisce gli importi annualmente sulla base del Piano Economico Finanziario dell'investimento realizzato così come presentato dall'Ente Comunale.

Nessun altro produttore, eccetto la C.E.R. stessa come riportato al punto precedente, può ricevere contributi a ristoro dell'investimento realizzato, fino a modifica del presente regolamento.

L'importo residuo $R_RES_CER_n$ ottenuto come

$$R_RES_CER_n =$$

$$R_CER_n - C_GEST_CER_n - C_INV_CER_n - C_INV_COMUNE_CER_n$$

è destinato alla ripartizione fra i soci secondo il seguente schema di priorità

- fino al 45% ai *Consumer* rientranti nella categoria di cui al punto i) dell'art. 2 che precede in proporzione al consumo di energia elettrica prelevata da rete da quest'ultimi, attestato attraverso fatturazione; la percentuale è stabilita dal Consiglio Direttivo annualmente su richiesta dell'Ente Comunale; in assenza di indicazioni la percentuale è fissata in misura pari al 20%;
- per la quota residua al finanziamento di progetti di utilità sociale e ambientale da realizzare nel territorio dove insiste la C.E.R.; i progetti sono proposti annualmente dai Soci dell'Associazione al Consiglio Direttivo, indicando il valore complessivo del progetto, il contributo richiesto, i benefici ambientali e sociali attesi dalla realizzazione del progetto, i tempi di realizzazione; il Consiglio Direttivo, valutata l'ammissibilità dei progetti, li sottopone a votazione, anche per via telematica, dell'Assemblea dei Soci e determina la ripartizione del finanziamento sulla base dei voti di preferenza espressi dai Soci.

Art. 4. Quota associativa.

I Soci dell'Associazione, **che saranno ammessi all'Associazione dal Consiglio Direttivo previa accettazione delle finalità della C.E.R. e dei contenuti di Statuto e Regolamento**, siano essi *Prosumer* o *Consumer*, della C.E.R., saranno tenuti a versare il contributo associativo nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo

dell'Associazione.

Art. 5. Valorizzazione economica per immissione energia elettrica prodotta.

L' energia elettrica immessa in rete da ciascun *Prosumer* verrà corrisposta al socio stesso al medesimo valore concesso dal G.S.E. tramite ritiro dedicato o altra forma prevista dalla norma.

A tale proposito si prevede, se richiesta dal produttore, la cessione diretta dei crediti derivanti dal ritiro dedicato da parte del G.S.E. al produttore stesso.

Art. 6. Pagamenti.

La periodicità del pagamento è variabile in base alla potenza dell'impianto installato e segue la periodicità del pagamento G.S.E.

I pagamenti ai soci avvengono tramite bonifico bancario, e potranno avvenire solo una volta accantonata la cifra annuale minima prevista relativa ai costi di gestione C_GEST_CER_n

Art. 7. Misurazione dati.

I Soci dell'Associazione, *Prosumer* o *Consumer* della C.E.R. che siano, concedono:

- i) la disponibilità per la partecipazione a campagne di misura e monitoraggio;
- ii) la disponibilità di installazione di strumenti di misura di energia elettrica prelevata dal punto di connessione;
- iii) la disponibilità di installazione di strumenti di misura dell'energia elettrica prodotta o immessa dall'impianto/dagli impianti di produzione;
- iv) la disponibilità all'acquisizione per il tramite del G.S.E. e all'utilizzo di dati resi allo stesso G.S.E.;
- v) la disponibilità alla pubblicazione della propria iscrizione all'Associazione sul sito

Art. 8. Comunicazioni di modifiche.

Tutte le modifiche alle utenze devono essere comunicate tramite p.e.c. o tramite e-mail da parte dei soggetti sprovvisti di p.e.c. agli indirizzi di seguito indicati nel termine di 20 (venti) giorni:

Art. 9. Fuoriuscita dei Soci.

La fuoriuscita dei Soci dall'Associazione e quindi dalla C.E.R. non dà diritto al rimborso della quota associativa annuale, ma alla suddivisione dei ricavi maturati sino alla data di effettiva uscita del Socio dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente il costo che deve essere corrisposto dal Socio all'Associazione, a ristoro delle spese amministrative per la modifica della configurazione della C.E.R., nel caso in cui la fuoriuscita avvenga entro i 5 anni dall'adesione all'Associazione.